

## **SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE: PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **1. Premessa**

Allo scopo di fornire un quadro delle diverse fattispecie organizzative all'interno delle quali gli atleti possono in concreto operare e svolgere la loro attività, è opportuno chiarire:

- ) cosa sono le Società e le Associazioni sportive e in cosa si differenziano le une dalle altre;
- ) quale struttura possono assumere;
- ) quali regole devono essere rispettate per la costituzione delle une e delle altre;
- ) quali vantaggi presenta per l'atleta operare nelle une o nelle altre.

In linea generalissima diremo che le società e le associazioni sportive sono enti che hanno come scopo statutario la pratica di attività sportiva.

Lo statuto delle società e delle associazioni sportive prevederà quindi come scopo delle une o delle altre l'esercizio dell'attività sportiva da intendersi – secondo le indicazioni contenute nella Carta sportiva europea del Consiglio di Europa - come *<<qualsiasi attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia per obiettivo il miglioramento della condizione fisica e mentale...>>*.

### **1.1. Attività sportiva professionistica e dilettantistica**

L'attività sportiva, può essere svolta in modo professionistico o dilettantistico, distinzione questa che, come vedremo, si riflette sulla disciplina prevista per gli enti all'interno dei quali l'attività sportiva viene esercitata; quello che intendo dire è che è prevista una disciplina diversa per le associazioni sportive professionistiche e per quelle dilettantistiche, così come per le società sportive professionistiche e per quelle dilettantistiche.

Con *legge del 23 marzo 1981, n. 91* – Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti – si è stabilito che *<<sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica>>*.

Profili caratterizzanti l'attività sportiva professionistica sono: il carattere continuativo delle prestazioni rese dall'atleta e l'onerosità delle prestazioni stesse, e quindi il fatto che l'esercizio dell'attività sportiva sia remunerato, sulla base di un contratto di lavoro subordinato.

In altri termini, per ritenersi che un'attività sportiva sia svolta in modo

professionistico devono ricorrere alcune condizioni:

-) l'attività deve essere svolta da una delle figure professionali indicate dalla legge e quindi atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici;

-) ciascuno di essi deve aver ottenuto la relativa qualifica dalle federazioni sportive nazionali presso cui svolge la propria attività.

I soggetti cui abbiamo fatto riferimento sono caratterizzati da un elemento comune, costituito dal concorso diretto della loro attività al conseguimento del miglior risultato sportivo, il tutto reso possibile anche dal miglioramento e perfezionamento della prestazione agonistica. La dottrina è discordante nel valutare se l'elenco posto dall'art. 2 della legge del 1981 debba considerarsi tassativo ovvero se dia un'elencazione esemplificativa, suscettibile quindi di essere arricchita dalle altre figure professionali diverse, comunque legate alle federazioni sportive. Quest'ultima interpretazione, si osserva, è quella più conforme allo spirito garantista della legge, che si propone di applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti tipici del mondo sportivo.

-) L'attività viene considerata professionistica solo quando si tratti di attività rientrante fra quelle regolate dal CONI e quindi solo quando vengano in considerazione contratti stipulati tra tesserati e società affiliate alle Federazioni sportive nazionali; restano esclusi quindi i soggetti appartenenti ad altri organismi sportivi e a maggior ragione le attività non olimpiche.

-) E' necessario che la Federazione di appartenenza di una determinata attività sportiva riconosca che un determinato settore di quella attività assume carattere professionistico; quando le Federazioni non operino relativamente ad una determinata attività la distinzione tra sport professionistico e dilettantistico, la relativa attività non sarà disciplinata dalla legge 91 del 1981.

Quello che intendiamo dire è che le figure professionali che abbiamo indicato non vengono qualificate come dilettanti o professionisti in ragione del compenso percepito a fronte dell'attività prestata; si qualificano professionisti esclusivamente quelli operanti nel <<settore professionale>> di una delle Federazioni che ad oggi ha riconosciuto nel proprio interno tale settore (calcio, ciclismo, golf, pallacanestro).

Inoltre il rapporto professionistico presenta delle particolari caratteristiche; se guardiamo il rapporto di lavoro dalla parte del datore di lavoro, come meglio vedremo in seguito, possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni e società a responsabilità. Di questo profilo ci occuperemo meglio parlando delle società sportive; se invece guardiamo alle modalità della prestazione di lavoro offerta dallo sportivo professionista essa si caratterizza per la:

a) *onerosità*, nel senso che la prestazione deve essere remunerata con un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità della prestazione stessa, la cui misura viene poi liberamente determinata dalle parti contraenti, salvo il rispetto dei minimi collettivi, che comunque sono molto inferiori rispetto ai compensi

pattuiti in concreto;

*b) la continuità dell'esercizio dell'attività sportiva.* In realtà si è osservato da parte di alcuni interpreti (Duranti), il riferimento al requisito della continuità come profilo caratterizzante la prestazione sportiva resa dallo sportivo professionista ha poco senso, nella misura in cui lo si ritrova anche nell'attività sportiva dilettantistica (si pensi al fatto che anche gli atleti ed i tecnici di una società calcistica che partecipano ad un campionato riservato ai dilettanti sono comunque sottoposti ad impegni almeno settimanali). Pertanto, si è detto, più opportuno sarebbe stato fare riferimento al requisito della <<prevalenza>>, in modo da considerare professionista solo lo sportivo che pratica lo sport per professione e per il quale quindi l'attività sportiva è l'attività prevalentemente esercitata rispetto ad altre e dalla quale ricava un reddito.

Ad ulteriore conferma della validità di questa interpretazione le Federazioni in alcuni casi hanno richiesto, per considerare uno sportivo come professionista, oltre ai requisiti di cui abbiamo parlato finora, anche quello della prevalenza dell'esercizio dell'attività sportiva rispetto ad altre possibili occupazioni; la FIGC ad esempio ha definito professionista colui che pratica la sua attività come lavoro primario.

La distinzione compiuta dalla legge 91/1981 ha però suscitato notevoli perplessità nella misura in cui il sistema che essa delinea esclude dal suo ambito di applicazione il c.d. <<professionismo di fatto>>, cioè quegli atleti che sono inquadrati come dilettanti solo perché la Federazione di appartenenza non provveduto a distinguere fra dilettanti e professionisti, pur svolgendo gli atleti attività sportiva a titolo oneroso e continuativo, attività dalla quale essi traggono l'unica o comunque preponderante fonte di reddito.

In realtà da più parti si è sottolineato come anche per l'attività sportiva dilettantistica sono previste forme varie di remunerazione e viene svolta in modo continuativo, di modo che di fatto l'attuale distinzione fra l'uno e l'altro tipo di attività sportiva è considerato sostanzialmente priva di fondamento.

Ricorderemo infine che quando l'attività sportiva venga svolta in modo professionistico dall'atleta, e quindi in modo continuativo e remunerato, l'esercizio di tale attività è regolato da un contratto di lavoro subordinato, a meno che ricorra una delle ipotesi in cui la legge 91/81 esclude il vincolo di subordinazione, e segnatamente:

-) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

-) l'atleta non sia contrattualmente vincolato alla frequenza di sedute di preparazione o di allenamento;

-) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali, oppure cinque ore ogni mese, oppure trenta giorni all'anno.

## ***2. Le associazioni sportive***

Non possiamo comprendere quale sia la forma da preferire per chi intenda svolgere attività sportiva in forma associata senza prima capire quali sono le differenze fra le forme associative astrattamente utilizzabili e senza individuare i vincoli che la legge impone alla scelta dell'una o dell'altra forma associativa.

In prima approssimazione diremo che gli enti che intendano svolgere attività sportiva, possono costituire sia associazioni che società; vedremo però che chi intenda svolgere attività sportiva professionistica può scegliere solo la forma della società e peraltro non di qualsiasi società ma solo della società per azioni e della società a responsabilità limitata. Chiariamo però preliminarmente quali sono i profili caratterizzanti delle diverse forme associative.

LE ASSOCIAZIONI. In linea generalissima l'associazione è formata da un gruppo di persone fisiche che si uniscono in modo più o meno duraturo per la realizzazione di uno scopo comune che non sarà di tipo lucrativo. Solitamente chi partecipa all'associazione versa un contributo in natura, in denaro, in prestazione lavorativa, funzionale al raggiungimento dello scopo comune; la creazione di un patrimonio vero e proprio è necessaria solo per l'associazione riconosciuta.

A tale proposito ricorderemo che nel nostro ordinamento le due forme di associazioni previste sono quelle dell'associazione riconosciuta come persona giuridica e non riconosciuta come persona giuridica, disciplinate nel nostro codice civile con regole diverse specie con riferimento al regime di autonomia patrimoniale, perfetta per le prime ed imperfetta per le seconde.

Più in particolare, le associazioni riconosciute sono organismi con personalità giuridica, dotati di autonomia patrimoniale perfetta; acquisendo la personalità giuridica l'ente acquista piena autonomia patrimoniale, nel senso che il patrimonio di cui l'associazione deve essere dotata è autonomo ed a sé stante rispetto a quello dei soggetti che costituiscono l'associazione. Delle obbligazioni assunte dall'associazione risponderà solo l'ente con il suo patrimonio mentre non è mai prevista una responsabilità degli associati.

In altri termini chi intende evitare di essere esposto a responsabilità per le obbligazioni assunte dall'associazione cui abbia aderito, potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica della relativa associazione. Per ottenere la personalità giuridica l'associazione dovrà dimostrare di essere titolare di un patrimonio sociale considerato congruo rispetto all'attività promossa. Manca una norma statale che individui il valore minimo richiesto per il patrimonio dell'associazione che richiede il riconoscimento; tale limite è fissato a livello regionale, con regole peraltro molto diverse da regione a regione (Abruzzo richiede 10.000 euro, Emilia Romagna 25.000). L'istanza per il riconoscimento verrà presentata alla regione

Nel caso in cui si intenda costituire un'associazione sportiva riconosciuta è necessario fare ricorso ad una forma particolare, rappresentata dall'atto pubblico e dunque l'associazione dovrà avvalersi della collaborazione di un notaio.

Discorso diverso vale per le associazioni non riconosciute, che sono titolari di un fondo comune, distinto dal patrimonio degli associati; questi ultimi, per tutta la durata dell'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota di propria pertinenza in caso di recesso dall'associazione. Nonostante la descritta autonomia patrimoniale, essa nel caso dell'associazione non riconosciuta è imperfetta; questo significa che se pure delle obbligazioni assunte dai singoli associati non risponde l'associazione con il suo patrimonio, e delle obbligazioni assunte dall'associazione risponde quest'ultima con il suo patrimonio e non i singoli associati, comunque sono chiamati a rispondere coloro i quali abbiano agito in nome e per conto dell'associazione stessa, il che non accade mai per le associazioni riconosciute.

Chi intenda svolgere attività sportiva dilettantistica in forma associata può scegliere senza problemi di costituire un'associazione sportiva riconosciuta o non riconosciuta. Tuttavia, mentre una qualsiasi associazione può costituirsi in qualsiasi forma, l'associazione sportiva dilettantistica deve costituirsi necessariamente con atto scritto, nel quale come vedremo meglio a breve deve essere indicata la sede legale.

### ***3. Le società sportive***

Mentre le associazioni vengono costituite per la realizzazione di uno scopo comune che è di natura ideale o comunque non economica, la società si propone sempre la realizzazione di uno scopo di natura economica, che poi potrà essere di tipo lucrativo o mutualistico.

Ne consegue quindi che il primo aspetto che vincola la scelta della forma associativa da utilizzare per l'esercizio in forma associata di un'attività sportiva, riguarda la voglia di costituire un ente lucrativo (società di capitali o di persone) ovvero un ente non lucrativo, (e quindi associazioni riconosciute, non riconosciute, società senza fine di lucro o società cooperative).

La scelta della forma associativa è però limitata per chi intenda svolgere attività sportiva a carattere professionistico, in quanto in questo caso si potrà scegliere solo la forma della S.p.A. o della S.r.l.

In origine però alle società sportive era fatto divieto di dividere utili fra i soci, e quindi era precluso il perseguimento del c.d. lucro soggettivo. Più in particolare, sebbene non si escludesse che le società sportive potevano realizzare degli utili, sotto la vigenza della legge del 1981 le società sportive avevano l'obbligo di prevedere nel proprio atto costitutivo l'obbligo di reinvestire gli utili realizzati in via esclusiva per lo svolgimento dell'attività sportiva. Questa regola però appariva anomala per alcune società calcistiche che si erano costituite in forma di S.p.A. e che si proponevano non solo di realizzare degli utili ma anche di utilizzarli per scopi ulteriori rispetto alle finalità sportive.

E' per questo motivo che, sotto la spinta soprattutto dell'ambiente calcistico, con il D.L. n. 485 del 1996 si è prevista la possibilità per le società

professionistiche di avere fine di lucro, nel rispetto però dei vincoli di destinazione previsti dal provvedimento in oggetto. In particolare, l'atto costitutivo delle società sportive professionistiche deve prevedere:

-) che la società può svolgere esclusivamente attività sportive ed attività connesse o strumentali;

-) che lo stesso atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva.

In questo modo, per la prima volta, se pure con il limite del reinvestimento <<mirato>> degli utili, si è ammesso il fine di lucro delle società sportive professionistiche, alle quali è stato così consentito di entrare anche nel mercato borsistico.

Le società professionistiche devono inoltre essere dotate sempre del collegio sindacale.

Inoltre al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, le società sportive professionistiche sono sottoposte ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI; secondo modalità e principi da questo approvati.

Infine le società in esame sono sottoponibili a fallimento.

### **3.1 Le società sportive dilettantistiche**

Tutte le società che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività sportiva e che non siano professionistiche, sono società sportive dilettantistiche, caratterizzate dal fatto che:

- ) non intrattengono rapporti con atleti professionisti;
- ) non perseguono uno scopo di lucro.

Con legge 289/2000 – c.d. Legge finanziaria 2003 – si sono individuate le caratteristiche peculiari degli enti che intendano essere qualificati come società o associazioni sportive dilettantistiche. In particolare a norma dell'art. 90 della suddetta legge:

a) devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione /denominazione sociale dilettantistica. Questo significa che la denominazione dell'ente dovrà indicare che svolge <<attività sportiva>> - ad es. circolo canottieri – e che questa attività viene svolta <<in modo dilettantistico>> - circolo canottieri associazione dilettantistica. E' questa una condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli enti che svolgano attività sportiva in modo dilettantistico

b) possono assumere una delle seguenti forme:

-) associazione sportiva, priva di personalità giuridica, disciplinata dagli art. 36 e ss del c.c.;

-) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.p.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

-) società sportiva di capitali (e quindi S.p.a., S.r.l., Sapa) o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

c) Per la costituzione delle società e associazioni sportive dilettantistiche è necessario l'atto scritto, in cui deve essere indicata la sede legale. In particolare sarà necessario l'atto pubblico se la forma prescelta sia quella delle società di capitali, delle società cooperative o dell'associazione riconosciuta.

Quanto all'indicazione della sede legale non è necessario che sia individuato in modo esatto l'indirizzo e il numero civico dell'ente, ma è sufficiente la sola indicazione del comune in cui l'ente è ubicato. A tale proposito alcuni regolamenti federali prescrivono che la sede legale dell'associazione che richiede l'affiliazione deve trovarsi necessariamente nel territorio italiano; altri regolamenti invece stabiliscono che ai fini del riconoscimento sportivo è sufficiente che venga indicata una sede nel territorio italiano, anche se la sede legale principale sia situata altrove.

d) Lo statuto dell'associazione deve indicare le modalità di scioglimento dell'associazione stessa e l'obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società o dell'associazione.

Infatti caratteristica delle associazioni e società sportive dilettantistiche è che non perseguano uno scopo di lucro; ed infatti eventuali proventi derivanti dall'attività dell'associazione non possono essere suddivisi fra gli associati nemmeno in forme indirette

Appare evidente dunque che l'ordinamento statale impone dei requisiti statuari e gestionali di cui devono essere in possesso le associazioni e società sportive dilettantistiche per poter beneficiare del trattamento fiscale di particolare favore per essi previsto. In particolare:

-) gli atti di costituzione e trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, al pari degli atti costitutivi di Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa;

-) il Coni, le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva non sono tenuti ad operare la ritenuta del 4% a titolo di acconto sui contributi versati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Sarà il CONI che certificherà, a fini fiscali, che le società e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono effettivamente attività sportiva; il CONI dovrà inoltre trasmettere annualmente l'elenco delle società ed associazioni riconosciute a fini sportivi. Pertanto le agevolazioni fiscali previste per il settore si applicheranno solo alle società sportive che siano in possesso del riconoscimento rilasciato dal CONI <<**quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale**>>.

Si è così riconosciuta la centralità del CONI nel sistema ordinamentale sportivo e si è agevolata l'agenzia delle entrate nello svolgimento dei suoi controlli visti che in questo modo le vengono segnalate le società che, avendo ottenuto il riconoscimento, possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste per il settore.

Il mancato riconoscimento da parte del CONI non impedisce alle società o associazioni di operare, ma non consente agli enti suddetti di accedere alle agevolazioni fiscali.

#### ***4. L'affiliazione***

Le società e le associazioni sportive sono affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline associate o agli Enti di promozione sportiva; esse quindi diventano soggetti dell'ordinamento sportivo mediante affiliazione.

Con l'espressione <<***affiliazione***>> si intende far riferimento all'atto di riconoscimento a fini sportivi di una società o associazione che ha, per scopo statutario, l'esercizio di un'attività sportiva che rientra fra quelle riconosciute dal CONI.

Competenza: l'affiliazione rientra tra le materie di competenza del CONI, che però solitamente demanda tale funzione ai Consigli delle Federazioni, delle Discipline Sportive associate o degli Enti di promozione sportiva.

Regolamento sulle affiliazioni: l'affiliazione viene disciplinata dai regolamenti federali a ciò dedicati e normalmente denominati Regolamenti Organici, con cui si disciplinano gli organi delle Federazioni e gli associati (siano essi affiliati o tesserati); la FIGC denomina il regolamento dedicato alle modalità di affiliazione Norme Organizzative interne federali. Raramente, come nel caso della Federazione Italiana Pallavolo, è previsto un regolamento dedicato esclusivamente alle procedure di affiliazione e di tesseramento.

Domanda di affiliazione: va presentata su appositi moduli predisposti dalle Federazioni sportive; ad essa vanno allegati a pena di nullità tutti i documenti richiesti dai regolamenti federali, tra cui l'atto costitutivo e lo statuto della società o associazione richiedente.

-) Se la richiesta di affiliazione viene presentata da una società o da un'associazione sportiva dilettantistica, per ottenere l'affiliazione dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti fissati dalla l. 289/2002 cui abbiamo finora fatto riferimento.

-) Se richiedente è un ente sportivo che assume la forma di società di capitali, l'affiliazione è condizione necessaria affinché la società stessa possa essere iscritta nel registro delle imprese.

Efficacia dell'affiliazione: è di un anno; l'affiliazione può essere rinnovata annualmente a condizione che il soggetto interessato provveda a ripresentare domanda ogni anno, pena la cessazione di appartenenza alla Federazione di riferimento.

Limitazioni alla richiesta di affiliazione: sono prevista in funzione della presenza di alcune condizioni; fra queste:

-) il numero di minimo di tesserati presso la società o associazione richiedente. La FISU ad esempio richiede la presentazione di almeno trentacinque tessere in corso di validità.

-) La disponibilità da parte della società o associazione richiedente di almeno un impianto sportivo regolamentare, da destinare all'esercizio dell'attività sportiva.

-) Con riferimento alla denominazione sociale assunta, si richiede con non sia identica a quella di altra società o associazione o comunque tale da generare confusione con quella di un altro soggetto affiliato presso la stessa Federazione.

Organo competente a decidere dell'affiliazione: è il Consiglio nazionale del CONI o in sua vece il Consiglio della Federazione, o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva cui la domanda è stata rivolta.

Diritti derivanti dall'affiliazione: in primo luogo viene in considerazione il diritto di partecipare all'attività sportiva ufficiale di pertinenza della Federazione di appartenenza, in conformità con i regolamenti della Federazione stessa, nonché con quelli della Federazione internazionale cui la prima è associata.

Si tratta del c.d. **Titolo sportivo**, espressione quest'ultima che sta ad indicare il riconoscimento da parte della Federazione sportiva di appartenenza delle condizioni tecniche e sportive che le consentono la partecipazione ad un determinato campionato.

-) Diritto di organizzare manifestazioni sportive, sia di carattere agonistico che amatoriale o promozionale, secondo le norme emanate dagli organi e dalle commissioni federali competenti; il diritto a partecipare alle assemblee federali, sia ordinarie che straordinarie.

Obblighi derivanti dall'affiliazione: conformarsi alle direttive e regolamenti CONI.

-) gli enti affiliati, ed in special modo le società professionistiche, sono tenute ad esercitare la propria attività <<nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva>>.

-) Mettere a disposizione delle rispettive federazioni sportive nazionali, o Discipline sportive associate, gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Differenze fra affiliato e aderente: lo *status* di aderente è riconosciuto alle associazioni sportive che non posseggono i requisiti per ottenere l'affiliazione, o che svolgono esclusivamente attività promozionale e/o amatoriale.

### ***5.La scelta: società o associazione sportiva?***

In Italia il 95% delle società sportive dilettantistiche assume la veste di ASD. Le ragioni di questa scelta sono di due tipi:

- ) maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione e gestione;
- ) vantaggi fiscali di cui possono godere le ASD.

Quasi tutte le ASD assumono la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica.